

lasciata R. \_\_\_\_\_ c.c.c.  
n. \_\_\_\_\_ conf. avv.  
1002 1138  
dierno, \_\_\_\_\_  
Il cancelliere  
IL CANCELLIERE C1  
Antonio Tafari



N° 5961/09 SENT.  
N° \_\_\_\_\_ R. GEN.  
N° 3038 CRON.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Aida Sabato, all'udienza del 19.11.09, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa per controversie in materia di lavoro iscritta al N.1784/01 e vertente

**TRA**

ALPINO CONCETTA, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Pasca in virtù di procura in atti.

**RICORRENTE**

**E**

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA di ASSICURAZIONI - RAPPRESENTANZA GENERALE per l'ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Gramellini e G. de Dominicis come da procura in calce al ricorso notificato.

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'UDIENZA ODIERNA.**

I procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 15.3.01 la ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di agente della Helvetia Assicurazioni nella zona di Salerno e Comuni limitrofi a decorrere dall'1.11.90.

Con lettera del 9.7.99 la società di assicurazioni revocava il mandato agenziale a norma dell'art.12, 2° comma, dell'ANA in vigore per tutta una serie di contestazioni precedentemente mosse all'agente che determinava la cessazione definitiva del rapporto agenziale allo scadere del periodo di preavviso di sei mesi e, precisamente, in data 31.1.00.

Sul presupposto della nullità, inefficacia ed invalidità del recesso ad nutum della preponente per violazione dell'art.4.4 del contratto agenziale intercorso tra le parti in causa, chiedeva al giudice adito il riconoscimento del suo diritto alla prosecuzione del rapporto agenziale con conseguente restituzione del portafoglio d'agenzia e al risarcimento del danno subito commisurato alle provvigioni che la stessa ricorrente avrebbe percepito dalla data del recesso all'effettiva ricostituzione del rapporto agenziale nella misura mensile di L.23.968.927.

In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva la condanna dell'Helvetia al pagamento, in suo favore, di tutte le indennità spettanti come previste dall'A.N.A. del 28.7.94, indennità riduzione portafoglio, scioglimento contratto, sostitutiva preavviso, provvigioni spettanti a seguito dello scioglimento del contratto da determinarsi a seguito di c.t.u., indennità incremento monte premi, indennità dovute per incassi, indennità in base alle provvigioni, indennità ex artt.32 e 33, compenso per l'attività liquidazione sinistri, ristoro danni per ipotesi riconsegna agenzia, risarcimento danni per mancato guadagno per mancato rispetto dell'obbligo di liberalizzazione del portafoglio, raggugliato a tre annualità di mancato guadagno delle provvigioni maturate nell'anno precedente la cessazione del rapporto agenziale, nonché al risarcimento del danno morale,



biologico, esistenziale e da stress psico-fisico, quest'ultimo quantificato in via equitativa in L.2.157.762.810.

Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio la società resistente depositava memoria difensiva il 3.10.01 contestando in toto la domanda introduttiva, precisando in punto di fatto che alla Alpino in data 1.11.90 era stato conferito mandato di agenzia per la promozione dei prodotti assicurativi Helvetia nella zona di Salerno e Comuni limitrofi.

Il mandato era senza esclusiva e, quindi, ricadeva sotto il regime 4 dell'art.6 bis dell'accordo nazionale Agenti.

Contestualmente, alla ricorrente era stato conferito dalla Helvetia Vita il mandato di agenzia per la promozione di contratti di assicurazione sulla vita.

Dalla metà del 1992 la Compagnia contestava all'agente diverse irregolarità nello svolgimento dell'incarico.

Con lettera del 9.7.99 la resistente comunicava, quindi, la revoca del mandato con invito ad esercitare, entro trenta giorni, l'opzione tra la liberazione del portafoglio o la liquidazione dello stesso, facendo decorrere il preavviso di mesi sei dal 16.7.99.

Nel marzo 2002 la società preponente trasmetteva all'Alpino l'estratto conto delle indennità di fine gestione maturate e quantificate in L.169.757.802, importo non contestato dall'agente nel termine previsto dall'A.N.A..

L'Helvetia, quindi, sollecitava più volte la restituzione dell'agenzia, la disinstallazione del software di proprietà della Compagnia ex art.23 dell'ANA ed il suo comportamento omissivo aveva indotto la resistente a presentare un ricorso ex art.700 c.p.c. ed una denuncia querela.

In diritto l'Helvetia rilevava l'assenza dei presupposti per il ripristino del rapporto agenziale, la legittimità della risoluzione del rapporto per gravi e

reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, l'infondatezza delle pretese al risarcimento del danno provocato dal recesso con preavviso dell'agenzia e delle quantificazioni delle indennità di fine gestione operate dall'agente.

Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione dell'agenzia Helvetia Salerno A di cui al mandato sottoscritto in data 1.11.90 e la condanna dell'agente al risarcimento dei danni anche d'immagine dallo stesso provocati e quantificati in L.2.000.000.000 da liquidarsi in via equitativa.

Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, depositata la consulenza tecnica d'ufficio e le note autorizzate, all'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, precisarsi che nel corso del giudizio l'Alpino ha provveduto alla riconsegna dell'agenzia nei giorni dall'11 al 14 marzo 2002 e in data 5.4.02 la Helvetia Assicurazioni ha svolto le osservazioni al verbale di riconsegna ed ai controlli effettuati successivamente nella sede dell'Agenzia depositate agli atti.

Da tali osservazioni si evince che la Helvetia Assicurazioni ha riconosciuto all'Alpino l'importo di L.1.040.000 quale contributo per 80 sinistri liquidati nel periodo dall'1.1. al 31.1.00, oltre l'importo di L.22.974.925 a titolo di provvigioni ex art.20 dell'Accordo nazionale agenti.

La società ha, quindi, riepilogato la situazione contabile aggiornata, provvedendo a corrispondere l'11.4.2002 alla ricorrente la somma complessiva di euro 76.174,27 a titolo di provvigioni ex art.20 ANA,

indennizzi di fine gestione artt.25-33 e 12 ANA e interessi 3% sugli indennizzi di fine gestione e previa detrazione di euro 32.359,94 per addebito con il rendiconto n.2/02 e ritenuta d'acconto pari al 20% calcolata sugli ammontare degli indennizzi e degli interessi.

Fatta questa necessaria precisazione, occorre passare all'esame del merito della controversia de qua.

Rilevata l'infondatezza della domanda finalizzata ad ottenere il ripristino del rapporto agenziale perché l'eventuale accertamento in sede giudiziale dell'illegittimità del recesso operato dalla società mandante non può mai condurre alla conseguenza del ripristino del rapporto agenziale risolvendosi nel riconoscimento di particolari indennità, quale, quella per esempio quella di cui all'art.1751 c.c., deve precisarsi che nel caso in esame, tenuto conto delle varie contestazioni mosse all'agente nel corso degli ultimi anni, risultanti dalla documentazione in atti e dettagliatamente descritte nella lettera del 9.7.99, violazione dell'obbligo di correttezza dell'agente, in ordine allo squilibrio della composizione del portafoglio e violazioni di singole disposizioni contrattuali, circa la mancata restituzione di titoli arretrati e l'apertura di sub-agenzie fuori del territorio assegnato, deve ritenersi legittimo il recesso con preavviso di mesi sei operato dalla società preponente con comunicazione del 9.7.99 e con effetto dal 31.1.00.

Non spetta, pertanto, il risarcimento del danno operato in ricorso e distinto in danno emergente e lucro cessante, né la chiesta indennità di liberazione del portafoglio.

Ai sensi dell'art.12, comma II, dell'ANA "il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso dell'impresa o dell'agente".

Il successivo art.12 bis alla lettera C precisa che "nel caso di recesso dell'impresa...qualora l'agente dichiari espressamente di accettare il recesso dopo aver conosciuto i motivi o qualora egli lasci decorrere

infruttuosamente il termine previsto per la presentazione del ricorso all'arbitrato irrituale entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso o dalla successiva specificazione dei motivi, l'impresa è tenuta a corrispondere all'agente una somma aggiuntiva pari al 15% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all'agente stesso ai sensi del terzo alinea della presente lettera C, nel caso di recesso dell'impresa assolutamente motivato, senza alcun limite minimo. Il terzo comma di tale articolo prevede: "qualora l'agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l'impresa, ferma efficacia del recesso, è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronuncia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi adottati, da un minimo di Lire 0 ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglione sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente medesimo nell'esercizio precedente come dal seguente prospetto valido per gli agenti operanti in Regime 3".

Il Regime 3 si riferisce all'agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio, il regime 4 si riferisce all'agente, come la ricorrente, senza esclusiva di marchio né di territorio.

Il IV comma dell'art.12 bis precisa che per gli agenti operanti in regime 1 o 4 tutte le somme aggiuntive di cui alla presente lettera C.... saranno pari al 60% di quelle previste per il regime 3..".

La società resistente ha calcolato l'indennità descritta nella misura massima, applicando la riduzione del 60% prevista per il regime 4 e l'importo ottenuto è stato ridotto del 15% sul presupposto che l'agente ha lasciato decorrere il termine per proporre ricorso all'arbitrato irrituale.

Non spetta, quindi, la misura dell'indennità per come richiesta dalla ricorrente sul presupposto di aver operato in regime 3 e non 4.



Non spetta neanche l'indennità sostitutiva del mancato preavviso avendo l'impresa mandante riconosciuto il preavviso di mesi sei essendo iniziato il 9.7.99 e terminato il 31.1.00.

Tenuto conto delle risultanze della C.T.U. in atti, delle tre ipotesi formulate dal consulente contabile, va accolta la seconda ipotesi formulata ai sensi dell'art.12 bis lettera C), 2° alinea Regime 4, e, quindi, tenuto conto delle altre indennità liquidate all'agente ai sensi degli artt.25, 26, 27, 32 e 33 dell'ANA, sulla base del totale percepito di L.181.724.857, spetta una differenza a credito dell'Alpino di euro 3.303,16.

Per quanto riguarda la chiesta indennità di riduzione di portafoglio, va detto che nel caso in esame l'agente ha accettato il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto dall'impresa preponente è, quindi, ha diritto al pagamento, ai sensi dell'art.8 bis, comma III, del contratto agenti di un'indennità pari al pro quota... dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. Da 25 a 33, nonché al medesimo pro quota di una somma aggiuntiva, pari alle percentuali sotto indicate della somma che, con riferimento all'intero portafoglio agenziale, sarebbe spettata all'agente stesso ai sensi dell'art.12 bis lett. C9 terzo alinea, nel caso di recesso dell'azienda assolutamente immotivato..”.

Quindi, per tale titolo spetta all'Alpino la somma, quantificata dal C.T.U. di L.45.823.932 da convertirsi in euro.

Per quanto concerne le provvigioni spettanti per il periodo successivo allo scioglimento del contratto ex art.20 ANA l'Alpino ha ricevuto la somma di L.22.974.925, come risulta dalle osservazioni del 5.4.02 e, in mancanza di documentazione probatoria che doveva essere allegata all'agente, nessuna quantificazione è stata operata dal consulente.

Analogo discorso vale per il compenso per l'attività di liquidazione sinistri, precisando che la Helvetia ha riconosciuto e pagato per tale titolo

la somma di L.1.040.000 quale contributo per 80 sinistri liquidati e rubricati dall'agenzia nel periodo dall'1.1. al 31.1.00 come da note del 5.4.02.

Nessuna documentazione ulteriore è stata prodotta dall'agente a supporto della maggior somma richiesta per il titolo suindicato.

Non spetta la restituzione della somma di L.14.917,570 trattandosi di importo che si riferisce all'annullamento di 17 polizze effettuato dall'Agente, che ha comportato storni provvisionali correttamente rimessi alla società assicuratrice.

Assolutamente infondate, stante la legittimità del recesso e del tutto sfinite di prova sono le ulteriori voci di danno da perdita di chance e da mobbing, da liquidarsi in via equitativa, richieste nell'atto introduttivo.


Quindi, alla luce delle considerazioni espresse, va riconosciuto, in favore della ricorrente, la somma di euro 3.303,16 e quella di L.45.823.932 da convertirsi in euro, oltre accessori come per legge.

Non può essere accolta la spiegata domanda riconvenzionale in ordine al preteso risarcimento del danno anche d'immagine avanzata in memoria difensiva perché del tutto sfinite di prova.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ALPINO CONCETTA nei confronti di HELVETIA COMPAGNIA VIZZERA di ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:






- a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di ALPINO CONCETTA, della somma di euro 3.303,16 e della somma di L.45.823.932 da convertirsi in euro, oltre accessori come per legge;
- b) rigetta ogni altra istanza;
- c) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale in ordine al preteso risarcimento dai danni perchè infondata;
- d) determina in complessivi euro 6.000,00 di cui euro 2.580,00 per diritti le spese del presente giudizio che pone per la metà a carico della società convenuta, compensando tra le parti l'altra metà; pone a definitivo carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in calce alla consulenza medesima.

Salerno, 19.11.09

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa Carla De Luna



IL GIUDICE DEL LAVORO  
(dott.ssa AIDA SABBATO)



27-1-2010

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa Carla De Luna

